



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
FEBBRAIO 2023

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – FEBBRAIO 2023

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie in sintesi 	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Regime forfetario per persone fisiche dal 2023 • Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci • Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali • Trasformazione agevolata in società semplice • Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1.01.2023 • Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2023 • Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2023 	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione degli ammortamenti 2023 • Riduzione del capitale sociale per perdite • Autoliquidazione Inail 2022/2023 • Misura degli interessi legali 	Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione avvisi bonari, sanatoria irregolarità formali, ravvedimento speciale • Adesione e definizione agevolata degli atti di accertamento • Definizione agevolata controversie tributarie • Rottamazione-quater • Stralcio automatico dei carichi fino a € 1.000 affidati all'agente della riscossione 	Pag. 15 Pag. 16 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Agevolazioni a imprese dalla legge di Bilancio 2023 • Nuova Sabatini Green 	Pag. 20 Pag. 21
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Principali adempimenti mese di febbraio 2023 	Pag. 22

**NOTIZIE IN SINTESI****LOTTERIA
DEGLI SCONTRINI**

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per adeguare i registratori telematici, per l'emissione di scontrini con il QR code, nonché le specifiche tecniche che contengono tutte le informazioni che dovranno essere presenti nel QR Code.

L'adeguamento dei registratori di cassa dovrà avvenire entro il 2.10.2023.

La nuova lotteria degli scontrini istantanea permetterà al consumatore di partecipare e vincere in tempo reale, attraverso acquisti da un euro a salire, pagati con moneta elettronica.

Tuttavia, il contribuente potrà sempre scegliere di partecipare alla nuova lotteria istantanea o di tentare la sorte successivamente con le estrazioni differite (in quest'ultimo caso sarà tenuto a mostrare al rivenditore il proprio codice lotteria).

**INVIO SEMESTRALE
SPESE SANITARIE**

Il decreto Mef 27.12.2022 ha disposto il rinvio al 1.01.2024 dell'invio a cadenza mensile dei dati di spesa al Sistema tessera sanitaria; per il 2023, quindi, l'invio continuerà a essere semestrale. I nuovi termini sono i seguenti:

- 30.09.2023 per le spese sostenute nel 1° semestre 2023;
- 31.01.2024 per le spese sostenute nel 2° semestre 2023;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1.01.2024.

**NESSUN UTILIZZO
DI CREDITI FISCALI
PER SANATORIE
FISCALI**

Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla legge di Bilancio 2023 non è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente. Il divieto è espressamente disposto anche per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.

La possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione non è invece sempre espressamente esclusa per altre misure che costituiscono la c.d. pace fiscale, tra le quali, ad esempio, la sanatoria delle irregolarità formali, la definizione degli avvisi bonari e la rottamazione-quater.

**COMODATO TRA
COMPROPRIETARI
FUORI
DALL'ESENZIONE
IMU**

La Corte di Cassazione ha stabilito che al comodato tra comproprietari non è applicabile la riduzione Imu del 50%, prevista nel caso di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Nel caso di agevolazioni su fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, la fattispecie è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento concede in comodato l'immobile a un parente che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.

**AGEVOLAZIONE IMU
PER "PRIMA CASA"
COSTITUITA
DA IMMOBILI
CONTIGUI**

La Cassazione ha affermato che non si può fruire dell'agevolazione Imu per la "prima casa" su due o più immobili contigui, utilizzati dallo stesso nucleo familiare, se non sono accatastati unitariamente.

Gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per avere diritto al beneficio fiscale.

**EFFETTI DELLA
STERILIZZAZIONE
DELLE PERDITE 2022**

Il D.L. 198/2022 consente di operare la sospensione delle perdite d'esercizio anche relativamente ai bilanci 2022, senza tuttavia che i vertici aziendali possano avvalersi di una deroga al principio della continuità aziendale, deroga che dovrebbe essere in grado di concedere una "copertura" all'operato di amministratori e sindaci nell'anno contingentato dalla guerra russo-ucraina.

Per i sindaci il rischio è quello di una errata valutazione in relazione alla verifica dell'adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo nella prospettiva della continuità dell'attività della società. Inoltre, sui sindaci ricade l'onere di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite subite nel 2022, tramite la pianificazione formulata dagli amministratori; nel caso della sterilizzazione dei risultati economici negativi, il compito potrebbe presentarsi più arduo, poiché il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate (o devono essere adottati i provvedimenti richiesti, quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio del 2027.

**NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)****RAPPRESENTAZIONE IN
BILANCIO DELLA PACE
FISCALE**

La legge di Bilancio 2023 ha previsto per varie tipologie di definizioni la data spartiacque del 31.03.2023, come ad esempio il versamento della prima rata per la definizione degli accertamenti con adesione o la cancellazione dei debiti residui a ruolo per importi inferiori a € 1.000.

Questa data costituisce il termine ordinario per l'approvazione del disegno di bilancio per l'esercizio 2022 da parte dell'organo amministrativo. Quindi, si ritiene che la definizione agevolata possa essere rappresentata nel bilancio 2022 solo nel caso in cui vi sia una prova concreta e diretta della volontà della società di aderire all'agevolazione, prima della presentazione della bozza di bilancio.

**BANCAROTTA
DOCUMENTALE
PER ROTTURA
HARD DISK**

La Cassazione, con la sentenza 25.11.2022, n. 45044, ha stabilito che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici, ma **il crash del sistema può costituire bancarotta documentale semplice se non si provvede in maniera alternativa con backup e stampe.**

Nel caso in esame i libri contabili di cui la curatela non era entrata in possesso erano conservati su supporto informatico, divenuto inaccessibile per un malfunzionamento del dispositivo.



REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE DAL 2023

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	Soggetti Contribuenti persone fisiche.	<ul style="list-style-type: none"> Attività d'impresa. Arti o professioni.
	Requisiti Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	Nell'anno precedente.
	Inizio attività <ul style="list-style-type: none"> Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. 	
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi <ul style="list-style-type: none"> I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 	Ragguagliati ad anno.
	Spese per dipendenti Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.	
	ESCLUSIONI <ul style="list-style-type: none"> Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none"> Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%¹. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. 	
	Nota¹ Ricorrendo specifiche condizioni , per i primi 5 anni di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% .	



ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa **entro il 30.09.2023**, applicando disposizioni agevolate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%**.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

SOCIETÀ INTERESSATE¹	Società in nome collettivo.		<ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - cooperative; - consorzi e le società consortili; - enti commerciali; - enti non commerciali.
	Società in accomandita semplice.		
	Società a responsabilità limitata.		
	Società per azioni.		
	Società in accomandita per azioni.		
CONDIZIONI	Soci	Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2022 (libro soci o idoneo titolo con data certa). oppure Devono essere iscritti entro il 30.01.2023 , in base ad atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022 .	
	Assegnazione o cessione ai soci	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30.09.2023. • Rileva la percentuale di partecipazione esistente alla data di assegnazione e non è necessario l'interrotto possesso. 	
BENI DA ASSEGNARE O CEDERE AI SOCI	Beni immobili	Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir ² .	Non utilizzati (al momento dell'assegnazione/cessione) come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
	Beni mobili	Iscritti nei pubblici registri.	
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.		

Nota¹

1. Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione:
 - gli **immobili patrimoniali** (categoria catastale A);
 - gli **immobili-merce**;
 - gli **immobili strumentali per natura** (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non direttamente utilizzati, dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione). Tali immobili sono agevolabili solo se risultano iscritti nell'inventario.

Rileva il momento dell'assegnazione che coincide con quello in cui l'atto è effettuato (e non in quello della delibera).



ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.2023, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
 Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2023-31.05.2023 per beni posseduti alla data del 31.10.2022.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.								
BENI POSSEDUTI	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 31.10.2022.								
	Plusvalenza	L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.								
	Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef. • Irap. 								
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Misura	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">8%</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">x</td> <td style="text-align: right;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> </tr> </table>	8%	x	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)
8%	x	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹			(+)					
		Valore fiscalmente riconosciuto			(-)					
		Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)							
	Iva	L'operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).								
OPZIONE	Scadenza	<table border="1"> <tr> <td>Dal 1.01.2023 al 31.05.2023.</td> <td>Con effetto dal 1.01.2023.</td> </tr> </table>	Dal 1.01.2023 al 31.05.2023.	Con effetto dal 1.01.2023.						
Dal 1.01.2023 al 31.05.2023.	Con effetto dal 1.01.2023.									
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2023.								
	40%	Entro il 30.06.2024.								

Note	<p>1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986). I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1); - 115,50 per i fabbricati dei gruppi A "prima casa" e C (escluso C/1) "prima casa"; - 176,40 per i fabbricati del gruppo B; - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D; - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1. <p>2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell'agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell'agevolazione, in quanto non considerati relativi all'impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore.</p>
-------------	--



TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023, di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%. La norma speciale ha lo scopo di agevolare la "trasformazione" di società commerciali "di comodo" in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto.

SOCIETÀ INTERESSATE	<ul style="list-style-type: none"> • S.n.c. • S.a.s. • S.r.l. • S.p.a. • S.a.p.a. 	<ul style="list-style-type: none"> • Che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di: <ul style="list-style-type: none"> - beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione; - beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; - quote di partecipazione in società. 																						
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Irpef</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Ires</td> <td>8% (o 10,5%)¹</td> <td>x</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>(+)</td> <td>Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.</td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>Costo fiscalmente riconosciuto.</td> </tr> <tr> <td>(=)</td> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva.</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Irap</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Sulle riserve in sospensione d'imposta</td> <td>13%</td> <td>x</td> <td>Importo delle riserve delle società che si trasformano.</td> </tr> </table>	Irpef				Ires	8% (o 10,5%) ¹	x	<table border="1"> <tr> <td>(+)</td> <td>Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.</td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>Costo fiscalmente riconosciuto.</td> </tr> <tr> <td>(=)</td> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva.</td> </tr> </table>	(+)	Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.	(-)	Costo fiscalmente riconosciuto.	(=)	Imponibile per l'imposta sostitutiva.	Irap				Sulle riserve in sospensione d'imposta	13%	x	Importo delle riserve delle società che si trasformano.	
	Irpef																							
	Ires	8% (o 10,5%) ¹	x	<table border="1"> <tr> <td>(+)</td> <td>Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.</td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>Costo fiscalmente riconosciuto.</td> </tr> <tr> <td>(=)</td> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva.</td> </tr> </table>	(+)	Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.	(-)	Costo fiscalmente riconosciuto.	(=)	Imponibile per l'imposta sostitutiva.														
	(+)	Valore normale o valore catastale dei beni posseduti.																						
(-)	Costo fiscalmente riconosciuto.																							
(=)	Imponibile per l'imposta sostitutiva.																							
Irap																								
Sulle riserve in sospensione d'imposta	13%	x	Importo delle riserve delle società che si trasformano.																					
Altri beni	<p>In presenza di un'operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 53, c. 2 e dell'art. 54, c. 1, lett. d) del Tuir.</p>																							
ADEMPIMENTI	Trasformazione in società semplice	Effettuata entro il 30.09.2003.																						
	Versamento imposta sostitutiva	60%	Entro il 30.09.2023.																					
		40%	Entro il 30.11.2023.																					

Nota¹

Per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione.



RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 1.01.2023

La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d'impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
 L'imposta sostitutiva è pari al **16%**, salvo per i redditi di capitale e i redditi diversi riferiti a Oicr sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 14%.
 Per le partecipazioni (quotate e non quotate) il versamento deve avvenire entro il 15.11.2023, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .	
	OGGETTO	Partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificate • Non qualificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01.2023.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2023, da redigere entro il 15.11.2023. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).		
	Agevolazione	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2023 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , nell'elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio , a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	16%	Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2023.	Da applicare al valore di perizia .
		16%	Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2023.	
		16%	Titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.	Da applicare alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
		14%	Quote o azioni in Oicr.	Da applicare alla differenza tra valore al 31.12.2022 e costo/valore di acquisto o di sottoscrizione.
Versamento	Entro il 15.11.2023 per partecipazioni quotate e non quotate.			
	Entro il 16.09.2023 per quote e azioni in Oicr da parte dell'intermediario, su opzione resa entro il 30.06.2023 dal contribuente.			
<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.11.2023 (2ª rata 15.11.2024; 3ª rata 15.11.2025). • Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 				



AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2023

Per effetto della legge di Bilancio 2023 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al **16%** del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi .	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
	OGGETTO	Terreni <ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.		
	Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione.		
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.		
REGIME SOSTITUTIVO	(+)	Valore di vendita.	
	(-)	Valore di perizia al 1.01.2023 (è irrilevante il costo d'acquisto).	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	(-)	Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.	
	(=)	Plusvalenza tassabile.	
	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01.2023 x 16% = imposta sostitutiva	
	Versamento	Entro il 15.11.2023. <ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.11.2023. • Sull'importo delle rate successive alla 1^a sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 	
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili , nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio .	
	Termini di scadenza	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.11.2023 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).	
	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.	



LIMITI ALLE TRANSAZIONI IN CONTANTI DAL 1.01.2023

La normativa "antiriciclaggio" prevede disposizioni rigorose per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. È possibile, però, che esso sia impiegato in operazioni di ammontare anche maggiore ai limiti vigenti tempo per tempo e in aderenza ai dettami legislativi e regolamentari vigenti in materia. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che **dal 1.01.2023 il limite è aumentato a € 5.000**.

DIVIE TI

- Dal **1.01.2023** è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 5.000¹**.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti, inferiori alla soglia**, che appaiono **artificialmente frazionati**.

La locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera **indipendentemente dalla causa** (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità).

- Per "soggetti diversi" devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte". Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi" di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige, per esempio, anche nei **rapporti di parentela di qualsiasi grado**, tra coniugi, **tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società**, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi **sia chi effettua la dazione che chi la riceve**).
- Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica **nell'ambito della propria attività** svolta sotto forma di **imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista**.

CALCOLO DEL VALORE TRASFERITO

- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, tali cioè da sostanziare operazioni **distinte e differenziate** (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (esempio: **contratto di somministrazione**) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo negoziale** tra le parti (esempio: **pagamento rateale**).
- A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili².
- La **corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale**. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Note

- ^{1.} Il limite valido dal 1.01.2022 al **31.12.2022** era di **€ 1.000,00**.
- ^{2.} Il **pagamento rateale** può essere previsto in **apposito contratto** oppure anche **annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale**. In ogni caso, gli **importi** delle rate previste devono essere **prestabiliti**, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata e di **importo singolarmente inferiore ai limiti** dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2023

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la **possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa** sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, **tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.**

DISCIPLINA TEMPORANEA	Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. • Sono, quindi, interessati i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.
	Oggetto Oic 9	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio in forma ordinaria. • Bilancio in forma abbreviata. • Microimprese.
	Opzione	<p>La deroga può essere applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - singoli cespiti; - gruppi di immobilizzazioni; - intera voce di bilancio; - purché la scelta sia coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.
	Periodi	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (bilancio relativo al 2020). • Esercizi in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023.
OBBLIGHI	Prolungamento del piano originario¹	La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
	Riserva	<p>I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (al netto delle imposte differite).</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. • In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
	Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • La nota integrativa dà conto: <ul style="list-style-type: none"> - delle ragioni della deroga; - dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile; - dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nota¹

Con riferimento alle modalità applicative, anche nel caso di sospensione dell'ammortamento nel bilancio 2023, sono applicabili le indicazioni contenute nel documento interpretativo OIC 9, in base alle quali, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, è necessario rideterminare la vita utile del bene, suddividendo il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.



RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Il Decreto Milleproroghe 2023 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche a quelle generatisi nel corso del 2022. Tale regime, originariamente disciplinato dall'art. 6 del D.L. 23/2020, era già stato oggetto di modifiche normative, sia per quanto riguarda l'ambito temporale delle perdite sia per gli aspetti terminologici. Di fatto, allo stato attuale, sono oggetto di sospensione le perdite emerse nel corso del periodo 2020-2022. Ai sensi di tali disposizioni, sterilizzando temporaneamente le regole ordinariamente previste dal codice civile, è possibile derogare agli obblighi previsti dagli articoli 2446, cc. 2-3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter; inoltre, non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui agli articoli 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies. **Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli articoli 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c., è posticipato al 5° esercizio successivo;** l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

NOVITÀ DECRETO MILLE- PROROGHE 2023

- Per le società di capitali, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del D.L. 23/2020:
 - è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2022** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2027**;
 - fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita di capitale sociale.
 - Analogamente al 2020 e al 2021, anche per il 2022 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2022).
 - Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2022 rientri nel corso dell'esercizio.
- Pertanto, come per le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2022 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.
 - Esemplificando, sono attratte **anche le società con esercizio che va dal 1.07.2022 al 30.06.2023**.

Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> Il periodo per coprire le perdite 2022 è autonomo rispetto a quelle relative al 2021 e al 2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> - 2025, le perdite "2020"; - 2026, le perdite "2021"; - 2027, le perdite "2022";
Fattispecie non interessate Regole ordinarie senza deroga	<ul style="list-style-type: none"> Se la perdita erode il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 c.c. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale).
Nota bene	<ul style="list-style-type: none"> È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso degli esercizi oggetto di sterilizzazione. L'effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società. Le perdite oggetto di sterilizzazione devono essere distintamente indicate in nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni avvenute.

Esempio

Perdite 2022 che, sommate a quelle 2020-2021, riducono il capitale al di sotto del minimo

Patrimonio netto 1.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> Capitale sociale: € 200.000,00. Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00).
-----------------------------------	---

Perdite	Anno	Perdite	Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis c.c.)	Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter c.c.)	Termine copertura entro approvazione	Movimenti dell'esercizio
	2020	160.000	160.000			Bilancio al 31.12.2025
2021	50.000			50.000	Bilancio al 31.12.2026	0
2022	20.000			20.000	Bilancio al 31.12.2027	0

Informativa sulle perdite	<ul style="list-style-type: none"> Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni del menzionato art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026. Copertura perdita 2022: valgono le considerazioni espresse per la copertura della perdita 2021, salvo il differimento delle disposizioni di cui all'art. 2482-ter al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.
----------------------------------	---



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2023

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2022/2023 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2023**.

RIDUZIONE RETRIBUZIONI	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023.	16.02.2023	
DENUNCIA RETRIBUZIONI¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2023	
PAGAMENTI Saldo 2022 e acconto 2023	In unica soluzione.	16.02.2023	
	In 4 rate ² (Modello F24). Interesse pari a 1,71%.	16.02.2023	
		16.05.2023	Coefficiente: 0,00416959
		21.08.2023	Coefficiente: 0,00847973
		16.11.2023	Coefficiente: 0,01278986

Note	^{1.} Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
	^{2.} È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

Esempio Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Acconto			
			16.02.n		
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00
		Versamento acconto Inail esercizio "n".			
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito			
			31.12.n		
		Assicurazione infortuni	a	Diversi	
			a	Inail c/versamento	40,00
			a	Acconto Inail	1.570,00
		Contributi Inail dell'anno "n".			
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a credito			
			31.12.n		
		Diversi	a	Acconto Inail	
		Assicurazione infortuni			1.500,00
		Credito Inail			70,00
		Contributi Inail dell'anno "n".			
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Pagamento posizione finale a debito			
			16.02.n+ 1		
		Diversi	a	Banca c/c	
		Inail c/versamento			40,00
		Acconto Inail			1.610,00
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".			
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito			
			16.02.n+ 1		
		Acconto Inail	a	Diversi	
			a	Credito Inail	70,00
			a	Banca c/c	1.430,00
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".			



MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI

A decorrere **dal 1.01.2023** il tasso degli interessi legali è **pari al 5%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

INTERESSI DI MORA

Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (1,25% fino al 31.12.2022; **5% dal 1.01.2023**).

Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2022, entro il 16.11.2022, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2023.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 167,00, pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 5% x 31/365 (dal 1.01.2023 al 31.01.2023)	=	€ 42,47
€ 10.000 x 1,25% x 45/365 (dal 17.11.2022 al 31.12.2022)	=	€ 15,41
Totale interessi	=	€ 57,88

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva **anche** per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, se non determinati per iscritto**.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



DEFINIZIONE AVVISI BONARI, SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI, RAVVEDIMENTO SPECIALE

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure per la definizione e regolarizzazione di talune posizioni fiscali del contribuente e, nello specifico:

- si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. **avvisi bonari**), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Gli importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
- è prevista una sanatoria degli **errori formali commessi fino al 31.10.2022**. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.03.2024;
- si permette, **in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso**, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile;
- si consente di regolarizzare **l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima** dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata; la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta, senza sanzioni e interessi.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SCADUTI AL 1.01.2023 O NOTIFICATI SUCCESSIVA-MENTE

- Somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato:
 - delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in **corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021**;
 - richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla **data del 1.01.2023**, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate **successivamente a tale data**.

Misura della definizione

- Pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
- Sono dovute le sanzioni nella misura del 3%.

DEFINIZIONE DI AVVISI BONARI CON RATEAZIONE IN CORSO

- Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni:
 - richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023.

Misura della definizione

- Pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
- Sono dovute le sanzioni nella **misura del 3%**.

OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

- Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza:
 - di obblighi o adempimenti, di **natura formale**;
 - che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi;
 - commesse **fino al 31.10.2022**.

Misura della definizione

Pagamento di una somma **pari a € 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.



ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31.03.2023. In particolare, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31.03.2023.

Inoltre, è consentito definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31.03.2023, con analoga riduzione sanzionatoria a 1/18 delle sanzioni irrogate. In tal caso, le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

OGGETTO DELL'ADESIONE AGEVOLATA

- Accertamenti con adesione riferiti ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**:
 - relativi a **processi verbali di constatazione** e **consegnati entro** la data del **31.03.2023**;
 - relativi ad **avvisi di accertamento** e ad **avvisi di rettifica** e di **liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023** e a quelli **notificati** successivamente, **entro il 31.03.2023**;
 - relativi agli **inviti** di cui all'art. 5-ter D. Lgs. 218/1997, **notificati entro il 31.03.2023**.

Misura della definizione

Le sanzioni si applicano nella misura di **1/18 del minimo** previsto dalla legge.

- Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo di adesione.
- La dilazione può essere effettuata **in massimo 20 rate trimestrali** di pari importo e si applicano gli **interessi legali**.

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI D'ACCERTAMENTO

- **Avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione**:
 - **non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023**;
 - **notificati** dall'Agenzia delle Entrate successivamente, **entro il 31.03.2023**.

Misura della definizione

Definibili in acquiescenza con la riduzione a **1/18 delle sanzioni irrogate**.

- Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i termini per il ricorso.
- La dilazione può essere effettuata **in massimo 20 rate trimestrali** di pari importo e si applicano gli **interessi legali**.



DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La legge di Bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

LITI DEFINIBILI

- Sono definibili le controversie:
 - attribuite alla giurisdizione tributaria;
 - in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, **alla data del 1.01.2023**.

MISURA DELLA DEFINIZIONE

Regola	Pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito ex art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.	
Ricorso in 1° grado	Pagamento del 90% del valore della controversia .	
Soccombenza Agenzia fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Le controversie possono essere definite con il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado; - del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado. 	
Accoglimento parziale o soccombenza reciproca	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto: <ul style="list-style-type: none"> - per intero, relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale; - in misura ridotta, per la parte di atto annullata. 	
Controversie in Cassazione	Pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia . Con precedente soccombenza dell'Agenzia fiscale.	
Controversie con oggetto sole sanzioni	Sanzioni non collegate al tributo	Pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale.
	Sanzioni collegate ai tributi	Pagamento del 40% negli altri casi .
		Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.



ROTTAMAZIONE-QUATER

La legge di Bilancio 2023 ha stabilito importanti novità in materia di riscossione. In particolare, è introdotta la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione) nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 30.06.2022, così collocandosi nel solco degli interventi precedenti.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina delle precedenti rottamazioni, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede, quindi, il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

AMBITO OGGETTIVO

Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 30.06.2022**.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

- Possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi delle seguenti definizioni:
 - "Rottamazione";
 - "Rottamazione-bis";
 - "Rottamazione-ter";
 - "Saldo e stralcio".

MISURA DELLA DEFINIZIONE

- I debiti possono essere estinti versando le somme dovute:
 - a titolo di capitale;
 - a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- Sono abbattuti e **non devono essere versati**:
 - gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
 - gli **interessi di mora**;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. **sanzioni civili**);
 - gli aggi per l'agente della riscossione.

TERMINI DI VERSAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, **entro il 31.07.2023** oppure con un **massimo di 18 rate** (5 anni), così ripartite:
 - le **prime 2** per un importo pari al 10% delle somme dovute, **entro il 31.07.2023** (1^a rata) ed **entro il 30.11.2023** (2^a rata);
 - le **restanti 16 rate**, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.



STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI FINO A € 1.000 AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

La legge di Bilancio 2023 ha previsto l'**annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti** affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **dal 1.01.2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a € 1.000.**

L'importo è calcolato al 1.01.2023 ed è comprensivo di **capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.**

I carichi sono annullati ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate della c.d. Rottamazione-ter e del c.d. Saldo e stralcio.

DEBITI OGGETTO DI STRALCIO

Di importo residuo fino a € 1.000 **alla data del 1.01.2023.**

L'importo da tenere in considerazione è quello comprensivo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Affidati all'agente della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2015.**

- Anche se ricompresi nelle definizioni agevolate previste da:
 - "Rottamazione-ter";
 - "Saldo e stralcio".

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Per le sanzioni amministrative l'annullamento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli ex art. 27, c. 6 L. 689/1981 (maggiorazione per ritardato pagamento pari a 1/10) e quelli ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973.
- Sono dovute le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sono interessate le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, **diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

ESCLUSIONI

- Sono esclusi i seguenti debiti:
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - le risorse proprie dell'Unione Europea di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
 - l'Iva riscossa all'importazione.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Dal 1.01.2023 e fino al 31.03.2023 (data dell'annullamento) è sospesa la riscossione di tali debiti.



AGEVOLAZIONI A IMPRESE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Si riepilogano le principali agevolazioni a favore delle imprese disposte dalla legge di Bilancio 2023.

FLAT TAX INCREMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> • Per il solo 2023 le ditte individuali, agli artisti e i professionisti, che non sono nel regime forfettario, possono applicare l'imposta del 15% in sostituzione di Irpef e relative addizionali. • L'imposta è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest'ultimo ammontare. • Tuttavia, gli acconti dovuti per l'anno 2024 dovranno essere calcolati considerando, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il nuovo regime agevolato.
REGOLARIZZAZIONE ERRORI CONTABILI	<p>È limitata solo alle imprese che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti la portata della norma introdotta dall'art. 8 D.L. 73/2022, in base a cui non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori.</p>
RADDOPPIO COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Per i supermercati e specifiche categorie del commercio è raddoppiato il coefficiente di deducibilità degli ammortamenti dei fabbricati strumentali allo svolgimento di attività d'impresa. • Le quote di ammortamento diventeranno, infatti, deducibili dall'attuale 3% al 6% al costo degli stessi fabbricati per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i 4 successivi.
BONUS INVESTIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • È estesa dal 30.06.2023 al 30.09.2023 la possibilità di completare gli investimenti in macchinari «4.0» interconnessi senza subire la decurtazione del credito d'imposta prevista dal 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti per il 20% del costo. • È prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno.
COSTI BLACK LIST	<p>Le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti oppure localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, sono deducibili nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. Il limite non è applicabile se le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.</p>
TASSAZIONE SOSTITUTIVA UTILI ESTERI	<ul style="list-style-type: none"> • Per le partecipazioni in società estere nell'ambito dell'attività di impresa è possibile affrancate o rimpatriate con il pagamento di imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2022. • L'imposta sostitutiva è pari al 9% per le società di capitali e gli altri soggetti Ires e al 30% per i soggetti Irpef. Le aliquote possono essere rispettivamente ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a 2 esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.
PLUSVALENZE SU IMMOBILI DI SOGGETTI ESTERI	<ul style="list-style-type: none"> • Le plusvalenze in capo a soggetti esteri per la cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva per più del 50% direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia sono ivi tassate. • Sono esclusi i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati, i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, nonché le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati Ue e See che consentono un adeguato scambio di informazioni.
BONUS QUOTAZIONE PMI	<p>Alle Pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello See è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino a un importo massimo nella misura di € 500.000, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2023.</p>
RIVALUTAZIONE OICR	<p>È possibile affrancare le quote detenute in fondi Oicr e le polizze di assicurazione sulla vita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 14%, da applicare alla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione (per le polizze alla differenza tra il valore della riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati).</p>



NUOVA SABATINI GREEN

Con la pubblicazione della circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6.12.2022, n. 410823, che ne dettaglia i meccanismi di funzionamento, è operativa la **"Nuova Sabatini Green"**, ossia la rimodificata formulazione della legge Sabatini (1965), che resta comunque incentrata sul suo scopo iniziale: favorire le Pmi a investire in innovazione, in particolare delle macchine utensili e dei macchinari di produzione. Con D.M. 22.04.2022 il Mise ha fornito le istruzioni sulla nuova disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi in relazione ai finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Con la legge di Bilancio 2023 sono stanziati nuove risorse pari a 150 milioni di euro per la nuova Sabatini. Sale a 18 mesi il termine per realizzare gli investimenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

- **Micro, piccole e medie imprese** che, alla data di presentazione della domanda, sono:
 - regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (o della pesca);
 - nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
 - hanno sede in uno Stato membro, purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi **tutti i settori produttivi**, escluse le attività finanziarie e assicurative e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

AGEVOLAZIONI

Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Mise, Abi e Cassa Depositi e Prestiti, di **finanziamenti** per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un **contributo** da parte del Mise rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia Pmi" **fino all'80%**, copre fino al 100% dei programmi e deve essere:
 - di **durata non superiore a 5 anni**;
 - di **importo compreso tra € 20.000 e € 4 milioni**;
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- Il contributo del Mise è determinato in misura pari al **valore degli interessi** calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al:
 - **2,75%** per gli investimenti in beni strumentali;
 - **3,575%** per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Il tasso di interesse per le imprese del mezzogiorno è maggiorato **al 5,5%**.

NUOVA SABATINI GREEN

- L'art. 1, c. 227 L. 160/2019 ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per **investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese**.
- Nello specifico, si tratta di **«investimenti green»** correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di **programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

EROGAZIONE IN PIÙ QUOTE

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari **dal 1.01.2022** è ripristinata l'erogazione del contributo **in più quote** (unica soluzione fino a € 200.000).

Il contributo è erogato dal Ministero in **quote annuali**, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce **entro il 6° anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio disponibili** in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e il 30.04.2023.
Giovedì 9 febbraio	Bonus investimenti pubblicitari	Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. A decorrere dall'anno 2023 sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Mercoledì 15 febbraio	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Credito d'imposta attività fisica adattata	Domanda - Dal 15.02.2023 al 15.03.2023 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate la domanda per fruire del credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1.01 al 31.12.2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA) - L. 234/2021.
	Inps	Sgravio contributivo edilizia - Termine di invio della domanda per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile, relativa al 2022.
	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.</p>
Giovedì 16 febbraio	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2022.</p> <p>Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2022 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (esempi: odontotecnici).</p>

INFORMAZIONI UTILI – FEBBRAIO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 febbraio (segue)	Iva (segue)	Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
	Imposta sugli intrattenimenti	Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2022, mediante il modello F24.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inps	Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2023. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2023" (scadenza 16.03.2023), senza aggravio di oneri accessori (circolare Inps n. 139/2022).
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.
	Tfr	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2022.
	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2022 e l'acconto 2023 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
Lunedì 20 febbraio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2022.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2022 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Iva	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2022.	

INFORMAZIONI UTILI – FEBBRAIO 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 28 febbraio (segue)	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.
	Conservazione digitale	Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2021.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2022.
		Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Credito d'imposta Imu per il turismo	Autodichiarazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione relativa al credito d'imposta per l'Imu versata a titolo di 2ª rata dell'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistica (Prov. Ag. Entrate 16.09.2022).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2023.
	Consorzi	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2022, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	Fondi rustici	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2022.
	Stampati fiscali	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2022.
Bonus acqua potabile	Comunicazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 ai fini del "bonus acqua potabile".	
Tasse automobili-stiche	Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2022.	

Nota	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**